

ALLEGATO "A"
RACCOLTA N. 2.117
REPERTORIO N. 2.946

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "GIUSTIZIA DONNA ENTE DEL TERZO SETTORE O ETS"

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita con sede in San Benedetto del Tronto (AP) l'Associazione denominata "Giustizia Donna Ente del Terzo Settore o ETS".

L'associazione ha vocazione pluralista, apartitica, a carattere volontario, democratico e non persegue fini di lucro.

La sede dell'Associazione, nell'ambito del Comune di San Benedetto del Tronto, è determinata dal Consiglio Direttivo.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello statuto.

Art. 2 - DURATA

L'Associazione ha durata indeterminata.

Art. 3 - CARATTERI, SCOPI E FINALITÀ'

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 03 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, non ha fini di lucro e persegue le proprie finalità nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti e dei terzi, ispirandosi ai valori della Costituzione Italiana e ai principi della democrazia, di uguaglianza e di non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di genere o per qualsiasi altra ragione. L'Associazione svolge in modo esclusivo o principale alcune delle seguenti attività di interesse generale come previsto alle lettere i) - u) - v) - w) del succitato art. 5;

i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 08 marzo 2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

L'Associazione svolge la propria attività, principalmente a favore di soggetti terzi nell'ambito della diffusione della cultura di genere. Si prefigge pertanto di sviluppare il riconoscimento, il patrocinio, la divulgazione della cultura di genere e le azioni a contrasto della violenza in generale e contro le donne in particolare, a tutela dei diritti e della dignità della persona.

Per la realizzazione degli scopi prefissati l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere in maniera autonoma, o in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti pubblici e/o privati, aventi finalità simili e che ne condividono gli scopi e le finalità, le seguenti attività:

- promuovere azioni per un cambiamento culturale che tenga conto della dignità della persona e di ogni orientamento ses-

suale;

- operare altresì per l'eliminazione della violenza maschile contro le donne in quanto violazione dei diritti umani ed impedimento alla piena cittadinanza delle donne (Convenzione di Istanbul del 11 maggio 2011 emanata dal Consiglio d'Europa e ratificata con la legge n. 77/2013);

- gestire uno Sportello che si occupi di contrastare la violenza maschile contro le donne e i/le minori: sul piano socio-culturale tramite attività di prevenzione, informazione, formazione; sul piano individuale tramite accoglienza, ascolto, sostegno, affiancamento e supporto ai percorsi di fuoriuscita dalla violenza per donne con/senza figli/figlie che hanno subito o subiscono violenze, maltrattamenti o qualunque altra forma di abuso, da chiunque provengano. Lo Sportello adotta una metodologia e una visione femminista fondata sull'autodeterminazione delle donne e sulla valorizzazione delle differenze di genere, di abilità, di provenienza, di orientamento sessuale, religioso ecc.. Si avvale di un regolamento interno che ne determina l'autonomia tecnico-professionale, gestionale ed operativa;

- gestire un Centro Culturale di Raccolta e Documentazione che si occupi della divulgazione e del radicamento dei diritti umani, in particolare dei diritti delle donne e dei minori, con una visione intersezionale e complessiva. Il Centro Culturale intende sviluppare ogni azione possibile di contrasto ai pregiudizi, agli stereotipi e alle discriminazioni di genere, in una ottica preventiva della violenza maschile, in condivisione e a supporto allo Sportello. Il Centro Culturale intende sviluppare ogni azione volta alla valorizzazione del ruolo e della figura della donna in ambito sociale, culturale, scientifico, politico, sportivo, artistico, ecc.;

- organizzare e gestire corsi, conferenze, dibattiti, attività nelle scuole e qualsiasi altra attività volta alla conoscenza e alla divulgazione della cultura della differenza di genere;

- realizzare ogni altra attività affine a quelle sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto ed operazione necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, incluse le volontarie e/o i dipendenti, attraverso la richiesta a terzi di donazioni e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, nei limiti previsti dalla legge.

L'Associazione potrà altresì svolgere attività diverse da quelle sopra elencate purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa all'Organo di Amministrazione che ne darà documentazione nella Nota Integrativa al Bilancio.

Per la realizzazione delle proprie attività di volontariato, l'associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite delle proprie associate, nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro le volontarie che prestano la loro opera in maniera non occasionale.

In caso di necessità l'Associazione potrà avvalersi di lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche attingendo alle proprie associate purché non volontarie, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 4 - ASSOCIATE

Il numero delle associate è illimitato.

Sono membri di diritto dell'Associazione le fondatrici firmatarie dell'atto Costitutivo dell'Associazione.

L'Associazione, oltre alle fondatrici, è costituita da:

- a) associate ordinarie;
- b) associate sostenitrici;
- c) associate volontarie.

Le associate hanno parità di diritti e doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale di democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione tra le persone.

Le associate sono dunque tenute all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo del pagamento della quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Sono associate ordinarie le persone fisiche che condividono gli scopi dell'Associazione e, su loro domanda, vengono ammesse con delibera del Consiglio Direttivo. Le associate ordinarie sono tenute al pagamento di una quota associativa stabilita annualmente al Consiglio Direttivo.

Sono associate sostenitrici coloro che condividono gli scopi dell'Associazione e la sostengono finanziariamente corrispondendo una quota pari ad almeno cinque volte quella ordinaria.

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontarie.

Sono volontarie coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

Le volontarie possono essere iscritte in apposito Registro delle Volontarie.

L'Ammissione di una persona giuridica ad associata sostenitrice è subordinata alla approvazione del Consiglio Direttivo.

Può diventare associata chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria appartenenza politica o religiosa, identità di genere, cittadinanza, appartenenza etnica e professione. Le minori di diciotto anni possono assumere il titolo di associata solo previo consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, e comunque godono del diritto di voto in assemblea che verrà in concreto esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale. Alle aspiranti associate sono richiesti l'accettazione dello statuto, l'assenza di pendenze penali, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza.

Possono essere associate della associazione tutte le persone fisiche di sesso femminile, in coerenza con i principi identitari dei Centri Antiviolenza previsti dalla Convenzione di Istanbul, senza discriminazione di nazionalità, di lingua, di religione, di etnia, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo Statuto e che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Le aspiranti associate devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, e dichiarando di accettare ed attenersi allo statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

Entro trenta giorni dalla presentazione, il Consiglio Direttivo prenderà in esame le domande di ammissione, verificando che le aspiranti associate siano in possesso dei requisiti richiesti e delibererà sulle stesse. La deliberazione è comunicata all'interessata ed annotata nel libro delle associate. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessata potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva

L'Assemblea delle associate alla prima adunanza successiva.

Le associate hanno diritto a:

- riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione;

- eleggere ed essere elette membri degli organismi dirigenti.

Le associate sono tenute al pagamento della quota associativa nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, su tale quota vige il principio della non trasferibilità, non rivalutabilità e non rimborsabilità.

Le associate non in regola con la quota Sociale per il primo anno perdono qualsiasi diritto di elettorato attivo e passivo in seno all'Associazione.

Le associate non in regola con la quota sociale annuale perdono la qualifica di associata.

La qualifica di associata si perde altresì per:

- decesso;
- esclusione;
- recesso.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato e allo spirito che l'Associazione persegue.

L'adesione non può essere sottoposta a limitazioni temporali, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 5 - RECESSO ED ESCLUSIONE

Il recesso da associata dovrà essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro delle associate.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associata:

- a) che non osservi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualche modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione;
- d) appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'associazione;
- e) denigrazione dell'associazione, dei suoi organi sociali, delle sue associate;
- f) l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- g) il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata successivamente.

Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocata l'associata interessata, si procederà in contraddittorio con l'interessata ad una disamina degli addebiti.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro delle associate.

Qualsiasi sia la causa di scioglimento del rapporto associativo, l'associata non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato all'associazione.

Art. 6 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione trae le risorse finanziarie per svolgere la propria attività:

- a) dalle quote delle associate;
- b) da donazioni, contributi e atti di liberalità di persone fisiche e giuridiche sia di diritto pubblico che privato;
- c) da attività di organizzazione di manifestazioni, convegni, seminari e corsi.

Art. 7 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea delle associate

b) Il Consiglio Direttivo

c) La Presidenza

d) L'Organo di controllo

Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti.

Art. 8 - ASSEMBLEA DELLE ASSOCIATE

L'Assemblea delle associate è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta dalle associate fondatrici, dalle associate ordinarie, dalle associate sostenitrici e dalle associate volontarie. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria, e viene convocata a cura del Consiglio Direttivo tramite affissione in bacheca e ove possibile tramite sms o posta elettronica o lettera raccomandata AR da inviare ad ogni associata dieci giorni prima della data dell'assemblea.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e del programma dei lavori proposti dal Consiglio Direttivo e per verificarne l'attuazione.

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, l'organo di controllo e, se nominato, il Revisore Legale dei conti.

Può essere convocata in via straordinaria su iniziativa della Presidente, del Consiglio Direttivo, se esistente dell'organo di Controllo, o di almeno un terzo delle associate ed è presieduta dalla Presidente.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno delle associate. In seconda convocazione, da tenersi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo, è regolarmente costituita qualunque sia il numero delle associate presenti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto, in prima convocazione, occorre la presenza di almeno la maggioranza delle associate; in seconda convocazione occorre la presenza di almeno un quinto delle associate.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o per scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo delle associate presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando, per le elezioni, il numero delle votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche, ed i voti ottenuti dalle associate. Tale verbale dovrà poi essere a disposizione delle associate. Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 117/2017 ciascuna associata ha un voto.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 aprile. Essa:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- elegge liberamente gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, l'organo di controllo e, se nominato, il Revisore Legale dei conti);
- alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni delle stesse, votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra le associate fino a un numero uguale a quello delle componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile sarà eletta l'associata con la maggiore anzianità di iscrizione all'associazione;
- nel caso di cui sopra, elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulla modifica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;
- sull'azione di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi sociali.

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea delle associate con decisione motivata a maggioranza delle associate presenti all'Assemblea.

L'Assemblea può votare modifiche al presente Statuto solo se dette modifiche sono state chiaramente indicate nell'Ordine

del Giorno dell'Assemblea inviato alle associate; unitamente alla convocazione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.

E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano mediante mezzi di comunicazione a distanza (ad esempio mediante audio-videoconferenza e/o teleconferenza) a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento delle associate. In particolare è necessario che:

(a) sia consentito alla Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione delle intervenute, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito alle intervenute di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti dell'ordine del giorno;

(c) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura dell'associazione, nei quali le intervenute potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti la Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea delle associate e dura in carica tre esercizi sociali. È composto da un minimo di quattro membri ed un massimo di sette.

Tutte le consigliere sono rieleggibili e sono scelte tra le varie categorie di associate.

Sono eleggibili a membri del Consiglio Direttivo:

- tutte le associate fondatrici;
- tutte le associate ordinarie, sostenitrici e volontarie che al momento della presentazione della candidatura risultino già iscritte da almeno tre anni consecutivi all'associazione, che siano in regola con i pagamenti delle quote associative e che abbiano partecipato almeno a due degli ultimi tre assemblee per l'approvazione del bilancio e in regola con la frequentazione di almeno due corsi di formazione annuale sulla violenza di genere.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- la Presidente, l'eventuale Vice-Presidente, la segretaria e la tesoriera.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra le sue componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'associazione.

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- determinare la quota associativa;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi;
- deliberare circa l'ammissione delle associate;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti delle associate;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce periodicamente per l'ordinaria amministrazione, e straordinariamente ogni qualvolta ne facciano richiesta un terzo delle consigliere o su convocazione della Presidenza. Le sedute sono valide quando vi interviene la maggioranza delle consigliere, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti delle presenti. Le vota-

zioni normalmente sono palesi; possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Il consiglio può altresì riunirsi in qualunque altro luogo sia in Italia che all'estero, utilizzando anche la possibilità di tenere le riunioni in videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutte le partecipanti siano identificate e sia loro consentito di seguire la discussione, di poter ricevere, trasmettere, visionare documenti ed intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti. Verificandosi tali circostanze, il consiglio si considera tenuto nel luogo dove si trova la presidente della riunione.

Le riunioni del consiglio sono valide quando sia presente la maggioranza dei membri in carica e le delibere siano adottate con la maggioranza dei voti delle presenti.

Le consigliere sono tenute a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. La consigliera che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade. La consigliera decaduta o dimissionaria è sostituita, ove esista, dall'associata risultata prima esclusa all'elezione del consiglio. La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo delle componenti originarie; dopo tale soglia il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 (due terzi) delle consigliere. Il Consiglio decaduto o dimissionato è tenuto a convocare l'assemblea, indicando nuove elezioni, entro trenta giorni.

Le componenti del Consiglio direttivo devono astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali.

Le componenti del consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi, verificandosi tale caso sono tenuti ad informare il Consiglio Direttivo astenendosi dall'esercitare il diritti di voto.

Al conflitto di interessi delle amministratrici si applica l'art.2475-ter del codice civile.

Art. 10 - LA PRESIDENZA

La Presidente è espressione della libera compagine sociale dei membri e rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ad Enti pubblici e privati, a terzi in genere ed in giudizio.

E' eletta dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza; lo stesso Consiglio Direttivo può eleggere, qualora lo ritenga opportuno, anche una Vice-Presidente, attribuendole delega di poteri.

E' investita di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed esegue le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Ha la facoltà di nominare avvocate e procuratrici nelle liti, nonché di delegare, previa delibera del Consiglio Direttivo, specifiche funzioni ad altri membri del Consiglio Direttivo o ad altre associate.

La Presidente convoca l'Assemblea delle associate.

La Presidente in caso di urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo con riserva di ratifica da parte del Consiglio stesso.

In caso di assenza o impedimento della Presidente, le sue funzioni sono svolte dalla Vice-Presidente..

La Presidente resterà in carica per un periodo di tre esercizi sociali ed è rieleggibile.

Art.11 - ORGANO DI CONTROLLO

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammi-

nistrativo e contabile dell'Associazione e sul concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto da tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

Le componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Alle componenti l'Organo di Controllo si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'articolo 2399 codice civile.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano per audio-videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutte le partecipanti possano essere identificate da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo ove si trovino la presidente e l'eventuale segretaria verbalizzante.

Art. 12 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13 - BILANCIO

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea delle Associate per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti alle componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, alle dirigenti, nonché alle associate.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, dividendi comunque denominate a fondatrici, associate, lavoratrici e collaboratrici ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di

recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 - LIBRI SOCIALI

a) Libro delle associate;
b) Libro delle Adunanze e delle Adunanze delle deliberazioni dell'assemblea;
c) Libro del Consiglio Direttivo, il Libro dell'organo di controllo e di eventuali altri organi dell'associazione.
I libri di cui alle precedenti lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'organo amministrativo. I libri di cui alla precedente lettera c) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Ciascuna associata ha il diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (Libro delle associate, libro delle Adunanze delle deliberazioni dell'assemblea, libro del Consiglio Direttivo, libro dell'organo di controllo e di eventuali altri organi dell'associazione) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associata.

Art. 15 - SCIoglimento

La decisione motivata di scioglimento dell'associazione deve essere presa dalla maggioranza assoluta delle associate presenti in un'Assemblea valida alla presenza di almeno quattro quinti degli aventi diritto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo Settore individuati con Delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del terzo Settore.

Art. 16 - LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve fare riferimento al D. Lgs. 117/2017, nonché alle altre norme in materia fissate dalla Legge.

F.to: Francesca BIANCIFIORI

F.to: Federico Mario FERRARIS Notaio (segue impronta del sigillo notarile)

Io sottoscritto Dott. Federico Mario FERRARIS, Notaio in Grottammare, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ascoli Piceno e Fermo, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo nei miei atti, ai sensi dell'articolo 22 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Grottammare, lì ventiquattro marzo duemilaventicinque.

F.to Federico Mario FERRARIS, Notaio